



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 30 luglio 2015 ha assunto la seguente

Deliberazione

- Vista la lett. prot. n. 47 del 30 giugno 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 22 giugno 2015 dal comune di Cogoleto, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 29 del 2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone;

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Cogoleto (GE) ha formulato una richiesta di parere inerente alla disciplina dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali. Premette che l'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*".

A seguito della costituzione della convenzione di segreteria di classe 1/B tra i comuni di Varazze e Cogoleto, vi è stata l'assegnazione al primo Comune, dal 26 gennaio 2015, del segretario titolare nel secondo, iscritto nella fascia professionale "A". L'istanza di parere precisa, altresì, che il

Comune di Varazze dispone, nel proprio organico, di personale dirigente, mentre quello di Cogoleto è privo di dirigenza.

Sulla base delle premesse evidenziate, il Sindaco chiede di conoscere se al segretario comunale, titolare nel Comune di Varazze, e in convenzione con il Comune di Cogoleto, debbano essere corrisposti gli eventuali diritti di rogito maturati per contratti stipulati presso quest'ultimo Comune.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Sotto il profilo oggettivo l'istanza appare astrattamente conforme al concetto di "*materia di contabilità pubblica*", previsto dal legislatore quale limite alla funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti (si rinvia alla pronuncia di orientamento generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo, adottata con deliberazione n. 54/CONTR/2010 del 17/11/2010).

Il quesito attiene, infatti, all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica posta dal legislatore nazionale in materia di limitazioni al trattamento economico di personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni.

Esame nel merito

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione. Quest'ultimo, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

L'art. 10 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

Il primo comma della disposizione abroga l'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604), per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell'art. 10 del ridetto decreto-legge n. 90 del 2014 riformula il citato art. 30, secondo comma, della legge n. 734 del 1973, statuendo che "*il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia*".

Il successivo comma 2-bis, oggetto dei dubbi posti dal Comune istante, precisa, tuttavia, che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive*

modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento". Il comma 2-ter, infine, disciplina i profili di diritto intertemporale, precisando che "le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

La norma si inserisce in un contesto di razionalizzazione dei compensi accessori attribuiti al personale che presta servizio presso le pubbliche amministrazioni, sia in regime di diritto privato che di diritto pubblico. Per quanto riguarda la materia dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, la legge, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell'ente di riferimento (commi 1 e 2 del citato art. 10), permette l'attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall'art. 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90 del 2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in "enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", e "comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale".

Per quanto riguarda il dubbio interpretativo prospettato dal Comune istante, la Sezione Lombardia, nelle deliberazioni n. 275/2014/PAR e n. 297/2014/PAR, aveva ritenuto, alla luce della formulazione letterale della norma, che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, fosse possibile attribuire, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto. La norma, infatti, sembra prevedere, e distinguere, due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui ancora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione (analogo l'orientamento manifestato sempre dalla Sezione per la Lombardia, nelle deliberazioni n. 170/2015/PAR e n. 189/2015/PAR e dalla Sezione Sicilia, nella deliberazione n. 194/2014/PAR).

Nella deliberazione n. 171/2015/PAR, in particolare, la Sezione Lombardia ha scrutinato la fattispecie, analoga a quella prospettata dal comune di Cogoleto, in cui il segretario comunale presta servizio, nell'ambito di una convenzione, per un ente dotato e per un altro sprovvisto di dirigenti. In questo caso è stato sottolineato, sulla scorta di quanto espresso in precedenza, che, ove l'ente di riferimento non sia dotato di dirigenza ("negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"), rimane irrilevante, in virtù del tenore letterale, dell'art. 10, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, la qualifica professionale, dirigenziale o meno, rivestita dal segretario comunale, spettando a quest'ultimo quota dei diritti di rogito per gli atti stipulati presso il comune.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 21/2015/QMIG del 24 giugno 2015, adottata in funzione di orientamento generale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012, non ha condiviso le sopra esposte conclusioni. Nell'occasione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 33, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di risolvere preventivamente

contrasti interpretativi fra Sezioni regionali di controllo, ha esteso l'originario *thema decidendum* (affidente al *quantum* dei diritti di rogito eventualmente spettanti, oggetto di deferimento, da parte della Sezione Lombardia con deliberazione n. 34/2015/QMIG) anche ai profili soggettivi della disciplina in esame (rilevanti ai fini dei dubbi avanzati dal Comune di Cogoleto).

In particolare, richiamati gli orientamenti sostenuti dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia (deliberazioni n. 275/2014/PAR e n. 297/2014/PAR) e per la Sicilia (deliberazione n. 194/2014/PAR), la Sezione delle Autonomie ha evidenziato come una diversa lettura, dopo i pronunciamenti indicati, sia stata propugnata dalle Sezioni regionali di controllo per il Lazio (deliberazione n. 21/2015/PAR) e per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 105/2015/PAR).

Muovendo dalla ricostruzione della disciplina della retribuzione dei segretari comunali, ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito, è stato sottolineato come la deroga *"trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale"*. La pronuncia individua la *ratio* della disposizione in un contemperamento di interessi *"che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo"*. Ne consegue che quota del diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari dei comuni di piccole dimensioni, collocati in fascia C, mentre non spetta *"ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*.

Tale interpretazione, secondo la quale i diritti di rogito spettano ai soli segretari comunali collocati, ai sensi del CCNL, nella fascia professionale C è stata adottata dalla Sezione delle Autonomie, in quanto ritenuta coerente con il quadro normativo e contrattuale regolatore della materia, nonché idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese alla novella normativa, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (richiama, in proposito, la nota di lettura Senato - A.S. 1582). Inoltre, la delibera evidenzia come l'esposta ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a *"ricondere entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione"*.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Cogoleto.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente
(dott. Ermanno Granelli)

Depositata in Segreteria il 10 settembre 2015
Per il Funzionario Preposto (dott. Claudio Di Marino)